

FAQ

PER IL COMUNE DI NOLA

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico sull'intero territorio comunale" nel Comune di Nola.

CUP: D78116000030002 CIG: 7399816383

Quesito NR.1:

In riferimento al punto 1 dell'art. 12 del Disciplinare di gara in cui si legge:

«Ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione C1, l'indicazione del ribasso percentuale unico sulla parcella posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere, sull'importo complessivo della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara espresso in cifre e in lettere, con indicazione a pena di esclusione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi di manodopera.»

Si chiede:

essendo gli operatori economici liberi professionisti in RTP e considerando che si tratta di un appalto di servizi di architettura e ingegneria, se nell'indicazione dell'offerta economica ci sia l'obbligo di precisare gli oneri di sicurezza aziendale e dei costi di manodopera.

Anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 95 comm. 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.ii.mm. il quale esclude i servizi di natura intellettuale, dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

RISPOSTA AL Quesito NR.1

Sul punto, la CUC, ravvisata la distonia rispetto all'art. 95, comma 10, del D.LGS. n. 50/2016 (discesa da un mero refuso redazionale), chiarisce che NON V'E' ALCUN obbligo di indicare, men che mai pena l'esclusione dalla procedura selettiva, i predetti costi dal momento che, i servizi di architettura e ingegneria integrano ontologicamente mere prestazioni intellettuali (come risulta dal progetto di parcella previsto, tra gli altri, tra i documenti di gara), .

Risultano, per il resto, confermate le prescrizioni della Lettera di Invito.